

**DISEGNO DI LEGGE**

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(BISAGLIA)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(MORLINO)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ANDREATTA)

e col Ministro delle Finanze

(REVIGLIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 1980

**Disciplina delle società di ingegneria**

ONOREVOLI SENATORI. — L'allegato disegno di legge, che riproduce lo stesso testo già presentato al Parlamento nel corso della passata legislatura (atto Senato n. 1451), intende definire in modo esplicito i caratteri delle imprese di progettazione industriale, o *consulting engineering*, anche per delimitare l'ambito di applicazione della legge 2 maggio 1976, n. 183, concernente la disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80, relativamente all'articolo 13 col quale si preve-

dono particolari agevolazioni a favore delle imprese di progettazione industriale.

Va altresì sottolineato come sia stata la stessa Corte costituzionale, nella decisione n. 17 del 22 gennaio 1976, a porre in rilievo l'esigenza di una speciale disciplina legislativa che venga, da un lato, a distinguere dalla società tra professionisti la società di progettazione definita dalla stessa Corte come « società professionale organizzata in forma di impresa » cui « sono applicabili, ex articolo 2238 del codice civile, le dispo-

sizioni degli articoli 2082 e seguenti che disciplinano il lavoro nell'impresa » e rispetto alla quale « vige l'esclusione sancita dall'articolo 3 della legge 23 novembre 1939, numero 1815 »; e che, dall'altro, venga positivamente a regolare la peculiare « commistione tra attività di pura progettazione e attività industriali direttamente produttive di beni e servizi, alle quali la prima assicura le indispensabili basi tecnologiche ». È, infatti, a tutti noto che l'attività esercitata dalle società di ingegneria è propriamente costituita da quell'insieme di operazioni, anche di ordine tecnico e di qualità elevata, commiste tra loro in modo da dar luogo ad una attività complessa, interdisciplinare, che è, cioè, la risultante di operazioni appartenenti ai più svariati settori (ingegneria, economia, tecnica aziendale, calcolo matematico, architettura, diritto, urbanistica, eccetera). Di qui la necessità che le società stesse, composte sotto forma di società di capitali, abbiano alle proprie dipendenze tecnici specializzati nei vari rami della tecnologia, spesso professionisti iscritti nei rispettivi albi (ingegneri, chimici, architetti, geologi, geometri, periti industriali, ecc.), costituiscano una complessa organizzazione tecnica e amministrativa e dispongano di ingenti capitali per far fronte agli elevati costi inerenti all'attività; questa si risolve di norma, sul piano giuridico formale, nella stipulazione di contratti che comprendono la progettazione e costruzione di opere o la prestazione di servizi tecnici (ivi compresa la progettazione a livello creativo od esecutivo) e l'assunzione (anche se eventuale) di garanzie in ordine al risultato della loro attività (qualità del bene o del servizio prodotto).

Va, infine, posto nel giusto rilievo — in conformità con il dettato della Corte costituzionale — che la società di ingegneria, per costituire un fenomeno di natura diversa rispetto alle società tra professionisti, richiede una disciplina peculiare.

Invero per le società di ingegneria l'esercizio dell'attività professionale ha funzione strumentale rispetto all'attività imprenditoriale vera e propria che è quella della produzione di beni e servizi. In altri termini,

l'attività posta in essere da queste società e i suoi risultati produttivi sono qualitativamente diversi dall'esercizio della libera professione e dai risultati della mera attività del professionista. Conseguentemente, va esclusa dall'ambito della nozione di società di ingegneria la società la cui funzione sia esclusivamente quella di porsi come intermediaria (sia pure in base ad una propria organizzazione) tra i professionisti e i clienti (è l'ipotesi dell'imprenditore che si interpone tra richiesta del servizio e lavoro professionale di chi fornisce il servizio, mediante un'organizzazione basata sul proprio capitale e sul lavoro altrui).

In conformità con quanto si è finora premesso, il disegno di legge, all'articolo 1, considera, quali elementi essenziali e caratterizzanti le società di ingegneria, la forma società per azioni assunta dalle imprese e l'esercizio di quelle attività che, nella realtà, valgono a differenziare tali società da ogni altra che eserciti attività diverse di produzione di beni e di servizi.

Non si è ritenuto necessario, al riguardo, prevedere una misura minima di capitale sufficientemente elevata (e ciò al fine di dar rilievo alla funzione determinante dell'investimento di capitale nelle società di ingegneria), perchè si è considerato che il fenomeno economico regolato richiedesse, di per sé, la costituzione di un ingente capitale di rischio.

L'articolo 2 pone in rilievo come l'apporto tecnico di opera intellettuale sia solo una delle componenti dell'impresa esercitata dalle società di ingegneria, anche se essenziale per la sua esistenza: come tale esso dà luogo — di norma — ad un rapporto di lavoro subordinato tra società di ingegneria e iscritti nei particolari albi o elenchi professionali, regolato dalla disciplina che è propria di tale rapporto.

È poi del tutto evidente che la società di ingegneria, quando si avvale dell'opera intellettuale di tali iscritti nello svolgere un'attività per la quale si richiede un titolo professionale, realizza essa stessa — quale imprenditore — il risultato produttivo, anche se, sul piano professionale, resta ferma la responsabilità di tali iscritti.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 3, al fine di riaffermare la diversità ontologica della società di ingegneria rispetto alle collettività di professionisti organizzate da chi apporta capitale per rendere a terzi, tramite tale organizzazione, i servizi propri di alcune categorie di professionisti, pone il divieto per le società di ingegneria di esercitare attività di intermediazione nelle prestazioni di opera intellettuale tra professionisti iscritti in particolari albi ed elenchi e i richiedenti le prestazioni.

Infine l'articolo 4, da un lato, riconferma in modo esplicito l'inapplicabilità alla fattispecie « società di ingegneria » della disciplina contenuta nella legge 23 novembre 1939, n. 1815, la cui *ratio* e il cui ambito

— come si è già enunciato — sono sostanzialmente estranei al fenomeno che attualmente si intende disciplinare; dall'altro, stabilisce che le agevolazioni di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183 (per il Mezzogiorno), si applicano solo alle imprese di progettazione industriale che assumano la forma e i caratteri previsti nella normativa che si propone, e ciò al fine di garantire e favorire un'operatività delle società di ingegneria in conformità con gli scopi e i criteri dettati dall'ordinamento vigente.

L'articolo 5 prevede l'istituzione di un apposito registro delle società in questione, avente il fine di far seguire dall'Amministrazione dello Stato il loro sviluppo.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Devono essere costituite come società per azioni le imprese che esercitano in forma industriale, mediante una complessa organizzazione tecnico-amministrativa, attività di consulenza e assistenza, promozione, studio, progettazione o esecuzione, diretta o indiretta, di impianti, opere di ingegneria o di sistemazione fondiaria ed agraria, infrastrutture, nonchè attività ausiliarie delle precedenti.

**Art. 2.**

Le società di ingegneria, per svolgere le attività per le quali si richiede un titolo professionale, si avvalgono dell'opera intellettuale, prestata in posizione subordinata, degli iscritti nei particolari albi o elenchi di cui all'articolo 2229 del codice civile.

Il relativo rapporto è regolato dalla disciplina del lavoro subordinato, ferma restando la responsabilità professionale degli iscritti nei suddetti albi od elenchi.

**Art. 3.**

È fatto divieto alle società di ingegneria di esercitare attività di intermediazione nelle prestazioni di opera intellettuale tra professionisti iscritti in particolari albi od elenchi e i richiedenti le prestazioni.

**Art. 4.**

Non sono applicabili alle società di ingegneria le norme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815.

Le agevolazioni di cui all'articolo 13 della legge 2 maggio 1976, n. 183, per le imprese di progettazione industriale si applicano alle società regolate ai sensi della presente legge.

**Art. 5.**

È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un registro delle società di cui all'articolo 1.

Le modalità di iscrizione sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.